



Il reddito complessivo delle persone fisiche è dato dalla somma dei diversi redditi percepiti nell'anno solare. La differenza fra il reddito complessivo e gli oneri deducibili è definita reddito imponibile. Le detrazioni di imposta per coniuge, figli e altri familiari a carico, però, fanno riferimento alla nozione di reddito complessivo e non a quella di reddito imponibile; spettano, infatti, nell'ipotesi in cui i familiari non dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir). Nel limite è compreso anche il reddito dell'unità immobiliare adibita a abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre non vanno conteggiati i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a tassazione separata.